

## ***10) PROCEDURA DI PREVENZIONE INCENDI***

Per quanto riguarda le procedure antincendio da seguire, si fa presente che il D.P.R. 01/08/2011 n. 151 ha ridefinito, all'allegato I, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, escludendo dalle stesse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Per le altre attività, ovvero quelle a carattere fisso e per quelle "accessorie" alle manifestazioni temporanee (impianti di riscaldamento, gruppi elettrogeni, depositi di gas infiammabili, ecc.), si devono applicare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011 (per le attività di categoria **A**: presentazione di SCIA al Comando VVF competente - per le attività di categoria **B**: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA al Comando VVF - per le attività di categoria **C**: presentazione di richiesta di valutazione del progetto e successiva presentazione di SCIA per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando VVF).

A titolo esemplificativo, si riportano le attività che normalmente possono essere presenti e che rientrano nell'allegato I:

Att. 49 "gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 Kw" :

fino a 350 Kw cat. **A**

oltre 350 Kw e fino a 700 Kw cat. **B**

oltre 700 Kw cat. **C**

Att. 65 "locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico"

fino a 200 persone cat. **B** oltre 200 persone cat. **C**

Att. 74 "impianti per la produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con potenzialità superiore a 116 Kw"

fino a 350 Kw cat. **A**

oltre 350 Kw e fino a 700 Kw cat. **B**

oltre 700 Kw cat. **C**

Att.4 b) "Depositi di G.P.L., in serbatoi fissi, disciolti o liquefatti, per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc"

- fino a 5 mc cat. **A**

Att. 3 b) "Depositi di G.P.L., in bombole, per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg" - fino a 300 Kg cat. **A**